



ASSESSORATO FORMAZIONE, RICERCA, SCUOLA, UNIVERSITÀ

DIREZIONE REGIONALE FORMAZIONE, RICERCA E INNOVAZIONE, SCUOLA
E UNIVERSITA', DIRITTO ALLO STUDIO

ALLEGATO 1)

INDICAZIONI IN MATERIA DI ESAMI DI QUALIFICA NEI PERCORSI
TRIENNALI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE DI CUI AL
CAPO III DEL DECRETO LEGISLATIVO 17 OTTOBRE 2005, N. 226

E DEI PERCORSI FORMATIVI REALIZZATI NELL'AMBITO DELLA
SPERIMENTAZIONE DEL SISTEMA DUALE (ACCORDO IN CONFERENZA
STATO-REGIONI E PP.AA. DEL 24 SETTEMBRE 2015)

anno scolastico e formativo 2016-2017



Sommario

Premessa.....	4
Quadro normativo di riferimento.....	4
Prove di esame.....	7
Ammissione alle prove di esame	7
Allievi disabili e con DSA.....	8
Ammissione alle prove finali di esame di qualifica regionale da parte di candidati esterni.....	8
Finalità e tipologia delle prove	9
Configurazione della prova multidisciplinare:	9
Configurazione della prova Professionale:.....	10
Configurazione della prova orale (colloquio).....	10
Periodo di svolgimento dell'esame.....	10
Commissione di esame	11
Nomina	11
Valutazione.....	12
Punteggi complessivi.....	12
Attestato di qualifica e attestato di Diploma.....	13
Rilascio degli attestati di competenza	13
Disposizioni ulteriori per i percorsi attuati nell'ambito della sperimentazione del sistema duale	14
Percorsi svolti in alternanza scuola –lavoro	14
Percorsi svolti in apprendistato.....	14
Figure normate.....	15
Acconciatura.....	15
Estetica	16
Attestati.....	17



Tecnico mecatronico delle autoriparazioni	17
Percorsi integrativi.....	17



Premessa

L'intero sistema di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP) rientra nelle competenze esclusive delle Regioni e delle Province autonome ed è vincolato al rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni (LEP) di cui al Capo III del D.lgs. n. 226/2005.

In particolare compete alle Regioni e alle Province autonome la definizione e declinazione territoriale degli standard minimi formativi e delle modalità dell'accertamento e della valutazione finale per il conseguimento dei titoli di Qualifica di IeFP ed il rilascio delle relative attestazioni.

Tali specifiche disposizioni costituiscono riferimento univoco sia per le Istituzioni formative, sia per le Istituzioni scolastiche che erogano l'offerta di IeFP a norma dell'articolo 1, comma 13 del d.lgs. 226/2005.

Nel rispetto dei soprarichiamati LEP e degli standard minimi, va ribadita la competenza regolamentare esclusiva regionale in materia di esami, di titoli e qualifiche a carattere professionalizzante, anche relativamente ai percorsi erogati dalle istituzioni scolastiche in regime di sussidiarietà integrativa di cui all'art. 2, c. 3 del DPR n. 87/2010.

Il presente documento intende fornire alle Istituzioni Formative e alle Istituzioni Scolastiche che erogano i percorsi triennali di IeFP in regime di sussidiarietà integrativa nel territorio della regione Lazio le necessarie indicazioni per lo svolgimento degli esami di qualifica professionale al termine dell'anno scolastico e formativo 2015/2016.

Quadro normativo di riferimento

- Titolo V Costituzione - Art.117 c. 4 (Competenza esclusiva delle Regioni in materia di IeFP);
- Legge regionale 6 agosto 1999, n. 14;
- legge regionale 25 Febbraio 1992, n. 23, "Ordinamento della formazione professionale";
- decreto legislativo 15 aprile 2005, n.77;
- decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 e s.m.i.;
- Decreto legislativo 15 giugno 2015 n. 81 recante: «Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'art. 1, comma 7 della legge 10 dicembre 2014, n. 183»;
- D.M. 139/2007 e relativi allegati tecnici;
- DPR 87/2010;
- Decreto MIUR 27 gennaio 2010, n. 9 sulla certificazione dell'obbligo di istruzione;



- Intesa raggiunta in Conferenza unificata nella seduta del 16 dicembre 2010 sulle “Linee guida per gli organici raccordi tra i percorsi degli Istituti professionali e i percorsi di Istruzione e formazione professionale (IeFP), ai sensi dell’articolo 13 del decreto legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40”;
- DGR n. 35 del 28 gennaio 2011 concernente: “Prima attuazione delle linee – guida per realizzare organici raccordi tra i percorsi degli istituti professionali e i percorsi di istruzione e formazione professionale, a norma dell’articolo 13, comma 1- quinquies della legge 2 aprile 2007, n. 40 e dell’accordo in sede di conferenza unificata del 16 dicembre 2010” – Approvazione dello schema di accordo tra Regione Lazio e Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio;
- DGR n. 493 del 21 ottobre 2011 concernente: Percorsi triennali di IeFP – Offerta sussidiaria integrativa di cui all’Intesa, ai sensi dell’articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, raggiunta in Conferenza unificata nella seduta del 16 dicembre 2010.
- Accordo del 27/07/2011 siglato tra il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, le Regioni, le Province Autonome di Trento e Bolzano, le Province, i Comuni e le Comunità montane riguardante la definizione delle aree professionali relative alle figure nazionali di riferimento dei percorsi di istruzione e formazione professionale di cui al decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226. *Accordo ai sensi dell’articolo 18 comma 1 lettera d) del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226.*
- Accordo del 19 gennaio 2012 tra il Ministro dell’Istruzione, dell’Università e Ricerca e il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, le Regioni e le P. A. di Trento e Bolzano, riguardante l’integrazione del Repertorio delle figure professionali di riferimento nazionale approvato con l’Accordo in conferenza stato regioni del 27 luglio 2011. Accordo ai sensi dell’articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997 n. 281.
- Decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13 Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l’individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze, a norma dell’articolo 4, commi 58 e 68, della legge 28 giugno 2012, n. 92.
- Decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76 recante: Primi interventi urgenti per la promozione dell’occupazione, in particolare giovanile, della coesione sociale, nonché’ in materia di Imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre misure finanziarie urgenti (GU Serie Generale n.150 del 28-6-2013);
- Documento di indirizzo delle Regioni e Province Autonome concernente: Riferimenti ed elementi minimi comuni per gli esami in esito ai percorsi di istruzione e formazione professionale (IeFP), approvato in IX Commissione il 22 gennaio 2014 e in sede di Conferenza delle Regioni il 21 febbraio 2014
- Legge regionale n. 5 del 20 aprile 2015 concernente: “Disposizioni sul sistema educativo regionale di istruzione e formazione professionale, in corso di registrazione e pubblicazione”, come emendata dall’art.35 comma 1 della legge regionale 10 agosto 2016 n.12;
- Legge regionale n. 17 del 31dicembre 2015 e in particolare l’articolo 7 recante “Disposizioni attuative della legge 7 aprile 2014 n.56 «Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni» e successivo riordino delle funzioni e di compiti di Roma Capitale, della Città metropolitana di Roma Capitale e dei Comuni.



- Deliberazione n. 56 Del 23/02/2016 Legge Regionale 31 dicembre 2015, n.17 "legge di stabilità regionale 2016" - attuazione disposizioni di cui all'art.7, comma 8.
- Livelli Essenziali delle Prestazioni di cui al D.lgs. n. 226/2005, Capo III, relativamente a:
 - conseguimento dei titoli di Qualifica e Diploma Professionali previo superamento di apposito esame (art. 20, c. 1, lett. c);
 - frequenza minima ai fini dell'ammissione all'esame (art. 20, c. 2);
 - presenza di docenti in possesso di abilitazione all'insegnamento e di esperti in possesso di documentata esperienza maturata per almeno cinque anni nel settore professionale di riferimento nelle Commissioni d'esame (art. 20, c. 1, lett. e);
- Standard minimi di cui al D.lgs. n. 13/2013, relativamente a:
 - la competenza quale oggetto dei processi di individuazione, validazione e certificazione, comprovabile attraverso riscontri e prove (art. 3, c. 1);
 - presidio degli aspetti di contenuto curriculare, professionale e di metodologia valutativa in sede di certificazione (art. 7, c. 1, lett. c);
 - presenza di condizioni che assicurino collegialità, oggettività, terzietà e indipendenza nelle fasi del processo di individuazione e validazione e della procedura di certificazione delle competenze e nelle Commissioni di valutazione (art. 7, c. 1, lett. f);
 - elementi minimi dei documenti di attestazione e certificazione (art. 6).

In relazione alla sperimentazione del sistema duale

- l'Accordo in Conferenza Stato-Regioni e PP.AA. del 24 settembre 2015 concernente il progetto sperimentale "Azioni di accompagnamento, sviluppo e rafforzamento del sistema duale nell'ambito dell'Istruzione e Formazione Professionale";
- il Protocollo d'Intesa tra il Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali e la Regione Lazio, sottoscritto il 13 gennaio 2016, per l'attuazione della sperimentazione concernente il sistema duale;
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 231 del 10 maggio 2016 "Accordo sul progetto sperimentale recante "Azioni di accompagnamento, sviluppo e rafforzamento del sistema duale nell'ambito dell'Istruzione e Formazione Professionale". – Adozione Linee Guida "Azione di sperimentazione del Sistema Duale nella Regione Lazio".



Prove di esame

Ammissione alle prove di esame

Alle prove finali possono essere ammessi gli allievi che abbiano raggiunto tutti gli esiti di apprendimento relativi alla Qualifica Professionale e al Diploma Professionale nel caso di progetti approvati nell'ambito della sperimentazione del sistema duale, di cui agli Obiettivi Specifici di Apprendimento (OSA) delle qualifiche regionali relativamente all'ambito delle competenze tecniche e professionali e a quanto previsto dal D.M. 139/2007 e gli allegati tecnici per le competenze di base relativi alla Qualifica Professionale e che abbiano frequentato un numero di ore non inferiore al 75% dell'orario complessivo dell'ultima annualità di percorso.

Possono essere altresì ammessi, giusto quanto previsto dal DPR 22 giugno 2009, n. 122, e dalla circolare MIUR 4 marzo 2011, n. 20, in via eccezionale e documentata, allievi che, pur non avendo raggiunto il 75% della frequenza a causa di specifiche motivazioni, (a titolo esemplificativo: malattia, infortunio, gravi situazioni familiari, provvedimenti restrittivi dell'Autorità giudiziaria, trasferimento ad altra residenza, ecc.) hanno raggiunto, a giudizio dell'équipe dei docenti/formatori della classe, tutti gli esiti di apprendimento previsti. Nei confronti di allievi provenienti da passerelle in entrata, si fa riferimento al 75% della frequenza riferita alle ore di lezione svolte presso l'Istituzione formativa, fermo restando il raggiungimento di tutti gli esiti di apprendimento previsti.

Occorre inoltre che il raggiungimento degli esiti di apprendimento, di cui agli standard formativi dei percorsi di IeFP (art. 18 del D.lgs. 226/2005) sulla base delle valutazioni periodiche degli apprendimenti e del comportamento, sia formalizzato attraverso una scheda riepilogativa.

Il punteggio di ammissione all'esame finale, o credito valutativo, pari ad un massimo di 50 punti su 100, viene espresso dal Consiglio di classe sulla base di un giudizio di padronanza, che consideri l'insieme del percorso formativo dell'allievo e delle sue acquisizioni, tenuto conto dei seguenti criteri:

- frequenza nell'anno formativo;
- valutazione del comportamento;
- valutazione del rendimento;
- valutazione dello stage e, nel caso di progetti del sistema duale,
- valutazione dell'alternanza scuola/lavoro o del contratto di apprendistato di cui all'art.43 del Decreto Legislativo 81/2015 nel caso del Diploma Professionale.

Il valore di soglia per l'ammissione all'esame è stabilito in 30 punti su 50.

Per quanto riguarda l'attuazione dei percorsi in regime di sussidiarietà integrativa, la scheda riepilogativa formalizzata deve costituire atto specifico ulteriore e distinto dallo scrutinio di ammissione al quarto anno di Istruzione Professionale di Stato.



Allievi disabili e con DSA

Anche nei percorsi di IeFP trova applicazione quanto previsto in materia di prove di esame riferite agli allievi disabili (diversamente abili), dall'articolo 16, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, che, tra l'altro, recita "... Prove equipollenti e tempi più lunghi per l'effettuazione di prove scritte o grafiche, e la presenza di assistenti per l'autonomia e la comunicazione".

In conseguenza, la Commissione d'esame approva la prova di esame sulla base di due proposte formulate dal Collegio dei docenti/formatori e presentate unitamente alla documentazione relativa alle attività svolte, alle valutazioni effettuate e all'assistenza prevista per l'autonomia e la comunicazione; le prove di esame devono consentire di verificare che il candidato abbia raggiunto una preparazione culturale e professionale idonea per il rilascio della qualifica (o del Diploma Professionale) coerente con gli standard formativi minimi sanciti dalla Conferenza Stato-Regioni.

Analogamente la normativa per gli esami per allievi con disturbi di apprendimento (DSA) (DPR 122/2009, legge 8 ottobre 2010, n. 170, articolo 5, comma 4, Decreto MIUR n. 5669 del 12 luglio 2011) prevede che la Commissione d'esame deve tenere in considerazione le specifiche situazioni soggettive adeguatamente certificate, prevedendo la possibilità di allungare i tempi di esame rispetto a quelli ordinari, nonché la facoltà di utilizzare apparecchiature e strumenti compensativi già impiegati in corso d'anno, nonché prevedere anche strumenti dispensativi in base all'entità e al profilo delle difficoltà individuali.

Gli allievi disabili e con DSA conseguono la qualifica professionale (o il Diploma Professionale) se la valutazione in sede di scrutinio finale evidenzia il raggiungimento degli standard minimi previsti nel corso.

In presenza di mancato superamento dell'esame, all'allievo potrà essere rilasciato un Attestato di competenze.

Ammissione alle prove finali di esame di qualifica regionale da parte di candidati esterni

Fermo restando che tale previsione non deve comportare oneri finanziari aggiuntivi per la Regione, possono essere ammessi alle prove finali dei percorsi di Qualifica professionale anche i candidati esterni:

- che siano in possesso della certificazione finale relativa al primo ciclo di istruzione (Diploma di licenza media) o percorso precedente;
- che hanno frequentato regolarmente, nell'anno formativo precedente, analogo percorso e che, pur ammessi agli esami, non hanno sostenuto le prove a causa di gravi e giustificati motivi riconosciuti dalla Commissione dell'anno di riferimento, oppure non le hanno superate;
- con età non inferiore a quella minima prevista per l'assolvimento del Diritto Doveri di Istruzione e Formazione interessati a partecipare alle prove finali come candidati esterni, a seguito di presentazione di specifica domanda presso l'IF/IS, nei limiti temporali dalla stessa stabiliti;
- che hanno frequentato corsi serali e/o carcerari.

Ai fini del riconoscimento dei crediti formativi, hanno valore sia le certificazioni dei percorsi formativi



o parti di essi effettuati in modalità formale sia le attestazioni riguardanti esperienze di alternanza formazione lavoro, stage o tirocinio, comprendendo pure le esperienze di lavoro dichiarate dai titolari delle imprese coinvolte.

I candidati esterni devono presentare, utilizzando lo schema allegato, la domanda di ammissione all'esame di qualifica nei tempi e nei modi stabiliti dall' IF/IS presso cui il candidato vuole sostenere l'esame. La domanda di ammissione sarà respinta nell' ipotesi che presso lo stesso Istituto nell' anno scolastico in questione non siano previsti esami finali per la qualifica prescelti dal candidato.

In ogni caso, al fine dell'ammissione alle prove finali, le Istituzioni Formative (IF) e le Istituzioni Scolastiche (IS), per ogni candidato esterno, deve preliminarmente procedere, sulla base dell'allegata scheda di valutazione all'accertamento del possesso della certificazione delle competenze in esito all'assolvimento del diritto dovere di istruzione e formazione (DDIF) e di tutti gli Obiettivi Specifici di Apprendimento dell'ordinamento di IeFP, nonché alla corrispettiva determinazione del credito formativo, tenendo conto del tempo appropriato per colmare le eventuali lacune.

Con riferimento agli esami di Diploma Professionale, non è prevista la possibilità di ammettere candidati esterni poiché i percorsi di quarto anno non sono ordinamentali nella Regione Lazio, ma attuati unicamente nell'ambito della sperimentazione del sistema duale.

Finalità e tipologia delle prove

Gli esami di qualifica e Diploma Professionali sono finalizzati all'accertamento delle diverse dimensioni di base e tecnico professionali degli standard formativi (art. 18 del D.lgs. 226/2005); la dimensione tecnico-Professionale costituisce l'elemento fondamentale di riferimento dell'esame e può fornire elementi di accertamento per quella di base.

Le prove di esame sono approvate dalla Commissione e consistono in:

- una prova multidisciplinare
- una prova Professionale attinente la qualifica o il Diploma Professionale da conseguire
- una prova orale (colloquio)

A tal fine il Collegio dei docenti/formatori formula almeno due proposte d'esame alla Commissione, sulla base del percorso formativo di riferimento, commisurandone le durate in funzione della natura e dei contenuti delle prove stesse.

Configurazione della prova multidisciplinare:

La prova multidisciplinare scritta è definita con riguardo ai diversi livelli europei complessivi caratterizzanti la Qualifica o il Diploma Professionale ed ha lo scopo di valutare la padronanza degli studenti in riferimento alle competenze acquisite relative al percorso seguito oltre che alle competenze trasversali e di base.

Essa può consistere in un insieme di test, a risposta multipla e/o aperta, o in prove relative alle diverse discipline.



Il contenuto della prova deve essere collegato il più possibile alla figura e al profilo Professionale oggetto della qualifica e i quesiti devono avere prioritariamente carattere applicativo.

Configurazione della prova Professionale:

La prova professionale, di tipo pratico, è finalizzata al riscontro dell'effettiva acquisizione delle competenze degli standard formativi e non può quindi limitarsi all'accertamento di soli elementi di conoscenza ed abilità:

- *deve avere ad oggetto competenze tecnico professionali caratterizzanti e specifiche del Profilo e non solo quelle comuni o ricorrenti anche in altri profili;*
- *deve avere carattere pratico/prestazionale, coerente con la diversa caratterizzazione degli standard tecnico-professionali e di base di riferimento al titolo di Qualifica o di Diploma Professionale e non solo nella forma di colloquio o test;*
- *deve possedere un peso almeno pari al 50% del totale delle prove previste, calcolato a prescindere dall'eventuale punteggio di ammissione.*

I criteri e gli indicatori della valutazione possono essere determinati in rapporto agli "ambiti di esercizio" dello standard di riferimento.

Configurazione della prova orale (colloquio)

La prova orale ha lo scopo di valutare la consapevolezza dello studente rispetto al percorso educativo e formativo svolto, con particolare riferimento all'alternanza scuola lavoro o alla formazione in apprendistato per il Diploma Professionale, alla capacità di comunicazione ed interazione con la Commissione esaminatrice, infine all'orientamento scolastico-formativo e Professionale. A tale scopo, essa sarà centrata sulla presentazione di un'opera realizzata personalmente dallo studente (es un elaborato scritto o multimediale) opportunamente scelta al fine di dimostrare la propria preparazione e maturazione in ordine alla qualifica di IeFP che deve essere conseguita.

Periodo di svolgimento dell'esame

Al fine di assicurare il rispetto dei livelli essenziali di prestazione di cui all'art. 17, comma 2 del D.lgs. 226/05 (avvio contemporaneo dei percorsi del secondo ciclo), gli esami conclusivi dei percorsi di IeFP, ivi compreso eventuali sessioni straordinarie per far fronte a situazioni imprevedibili di impedimento alla partecipazione alla sessione ordinaria, vengono svolti entro l'inizio dell'anno scolastico successivo.

Deroghe a tale data sono ammissibili esclusivamente per gli esami di Diploma e soltanto in presenza di situazioni specifiche adeguatamente motivate, come nel caso di progetti realizzati nell'ambito della sperimentazione del sistema duale, la cui conclusione potrebbe non consentire di utilizzare le sessioni ordinarie.



Commissione di esame

Nomina

La Commissione d'esame è nominata con apposito atto del Direttore della Direzione regionale Formazione, Ricerca e Innovazione, Scuola e Università, Diritto allo studio per le I.F. e del Dirigente Scolastico per le I.S. L'atto di nomina viene trasmesso agli interessati almeno 10 giorni prima dello svolgimento degli esami a cura del servizio regionale preposto.

Le Istituzioni Formative devono inoltrare la richiesta alla Regione Lazio almeno 30 giorni prima della data fissata per gli esami all'indirizzo di posta elettronica: esamiIEFP@regione.lazio.it.

Composizione

La composizione della Commissione: fatto salvo quanto già previsto dall'art. 20, c. 1, lett. e) del Dlgs 226/2005, deve soddisfare i seguenti *due requisiti*:

- almeno un componente in posizione di terzietà, o in qualità di Presidente della Commissione, o di commissario esterno;
- garanzia del carattere collegiale;

La Commissione è così composta (standard minimo):

- n. 1 Presidente, da nominare prioritariamente tra i dipendenti dell'Amministrazione regionale/Amministrazione delle Aree Vaste, oppure in via residuale, fra il personale, in servizio o in quiescenza da non più di due anni, presso le Istituzioni Scolastiche e/o Formative;
- n. 3 Commissari, designati dall'IF/IS, di cui due scelti tra i docenti del corso;
- n. 1 esperto appartenente al mondo del lavoro e specificatamente alle aree professionali caratterizzanti i percorsi oggetto delle prove di accertamento finale;

Il Dirigente Scolastico provvede, se del caso, ad inviare alla Regione Lazio la richiesta di designazione del Presidente della Commissione d'esame almeno venti giorni prima della data di realizzazione delle prove d'esame.

Nella richiesta di designazione dovrà essere indicato:

- il settore economico cui fa riferimento la certificazione da rilasciare, la figura Professionale cui corrisponde la qualifica o il Diploma Professionale;
- il luogo ed il calendario degli esami;
- l'atto di designazione dei Commissari.

La Commissione può:

- essere integrata con la presenza di altri esperti, appartenenti al mondo del lavoro e specificatamente alle aree professionali caratterizzanti i percorsi oggetto delle prove di accertamento finale; tali



esperti, sono designati, uno per parte, dalle Associazioni sindacali e dalle Associazioni datoriali. Gli esperti non sono implicati nel processo di valutazione finale dei candidati (scrutinio finale);

- avvalersi, nel caso che alla prova d'esame siano ammessi soggetti con disabilità certificata, del/i formatore/i di sostegno che ha seguito l'allievo/gli allievi durante il corso. Il docente di sostegno non è implicato nel processo di valutazione finale dei candidati (scrutinio finale).

Le sedute della Commissione sono valide in presenza di tutti i membri con diritto di voto.

La riunione preliminare è convocata dal Dirigente scolastico o dal Direttore dell'IF almeno un giorno prima dell'inizio delle prove d'esame.

Valutazione

La valutazione finale dovrà essere espressa sia per le I.F. che per le I.S. in centesimi. Le prove di esame dovranno prevedere un adeguato sistema di pesatura delle varie prove.

La Commissione predispone le schede di valutazione per ciascun candidato per ogni singola prova e redige un verbale finale riassuntivo.

Punteggi complessivi

Il totale dei punteggi attribuibili per la valutazione complessiva dell'esame è pari ad un massimo di 100, secondo la seguente declinazione:

- TABELLA DI VALUTAZIONE		
- Prova	- Punteggio totale	- Valore di soglia
- Credito formativo di ammissione	- 50	- 30
- Multidisciplinare	- 15	- 9
- Professionale	- 25	- 15
- Orale (colloquio)	- 10	- 6
- TOTALE	- 100	- 60

La Commissione, in sede di scrutinio finale, sulla base dell'andamento complessivo degli apprendimenti dell'intero percorso triennale o del quarto anno nel caso della sperimentazione del sistema duale, dispone della possibilità di assegnare un Bonus, fino ad un massimo di 5 punti, per consentire ai candidati di raggiungere il punteggio massimo o il valore di soglia. Tale Bonus può essere assegnato anche sulla base delle valutazioni espresse e documentate dal tutor interno all'azienda nel caso di stipula dei contratti di apprendistato.

Nel caso dell'alternanza scuola lavoro, il tutor formativo esterno, ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 15 aprile 2005, n. 77, «...fornisce all'istituzione scolastica o formativa ogni elemento atto a verificare e valutare le attività dello studente e l'efficacia dei processi formativi»



Attestato di qualifica e attestato di Diploma

Le IF/IS dovranno utilizzare i format allegati che formano parte integrante del provvedimento.

A conclusione delle prove d'esame, il Responsabile dell'IF/IS trasmette tempestivamente alla Direzione regionale competente l'elenco dei candidati che hanno superato le prove e i relativi attestati debitamente compilati, per la firma da parte del competente Direttore regionale, unitamente ad una copia del verbale finale di valutazione.

Gli elenchi, suddivisi per percorsi, dovranno contenere le seguenti informazioni relativamente agli allievi:

- COGNOME
- NOME
- DATA DI NASCITA
- LUOGO DI NASCITA
- LUOGO DI RESIDENZA
- AMMESSO/NON AMMESSO
- VOTO AMMISSIONE
- VOTO PROVA MULTIDISCIPLINARE
- VOTO PROVA PRATICA
- VOTO COLLOQUIO
- VOTO FINALE
- QUALIFICATO/NON QUALIFICATO
- NOTE

Al fine di una migliore fruizione dei dati forniti si chiede che, congiuntamente al formato cartaceo in originale, gli elenchi vengano trasmessi anche in **formato elettronico editabile** via mail al seguente indirizzo esamiIEFP@regione.lazio.it;

La Direzione regionale provvederà ad assegnare una sequenza numerica univoca a livello regionale, a tenere un registro degli attestati di conseguita qualifica e/o Diploma nonché a restituire gli stessi firmati alle I.F e alle I.S. per la consegna agli interessati.

Rilascio degli attestati di competenza

Agli allievi che interrompono i percorsi di IeFP senza partecipare agli esami finali, o che sono giudicati non idonei in sede di esame finale, potrà essere rilasciato un Attestato di competenze in base ai livelli 2, 3 e 4 EQF.

Si ricorda che tale attestazione può essere rilasciata solo nel caso di pieno raggiungimento della competenza, comprensiva dei suoi elementi necessari costitutivi (conoscenze e abilità specifiche). Nel caso in cui l'allievo non abbia acquisito l'intera competenza, è possibile rilasciare una dichiarazione degli elementi comunque acquisiti.

Gli Attestati di competenza e gli Attestati intermedi di competenza sono compilati direttamente dalle IF/IS e sottoscritti dai rispettivi legali rappresentanti.



Disposizioni ulteriori per i percorsi attuati nell'ambito della sperimentazione del sistema duale

Percorsi svolti in alternanza scuola -lavoro

La **certificazione delle competenze** sviluppate attraverso la metodologia dell'alternanza scuola lavoro è acquisita ai fini dell'ammissione agli esami finali e relativamente allo svolgimento degli stessi. Tale certificazione deve essere acquisita **entro la data dello scrutinio di ammissione agli esami** e inserita nel curriculum dello studente.

Per quanto riguarda la **frequenza dello studente alle attività di alternanza**, ai fini della validità del percorso di alternanza è necessaria la **frequenza di almeno tre quarti del monte ore** previsto dal progetto.

Percorsi svolti in apprendistato

Si riporta quanto previsto all'art.8 del D.M. 12 ottobre 2015 "Definizione degli standard formativi dell'apprendistato e criteri generali per la realizzazione dei percorsi di apprendistato, in attuazione dell'articolo 46, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81"

Art. 8. Valutazione e certificazione delle competenze

1. Sulla base dei criteri di cui all'art. 5, comma 3, lettera e), e compatibilmente con quanto previsto dai rispettivi ordinamenti, l'istituzione formativa anche avvalendosi del datore di lavoro, per la parte di formazione interna, effettua il monitoraggio e la valutazione degli apprendimenti, anche ai fini dell'ammissione agli esami conclusivi dei percorsi in apprendistato, ne dà evidenza nel dossier individuale dell'apprendista e ne comunica i risultati all'apprendista e, nel caso di minorenni, ai titolari della responsabilità genitoriale.

2. Agli apprendisti è garantito il diritto alla validazione delle competenze anche nei casi di abbandono o risoluzione anticipata del contratto, a partire da un periodo minimo di lavoro di tre mesi.

3. Per avere diritto alla valutazione e certificazione finale di cui al presente articolo, l'apprendista, al termine del percorso, deve aver frequentato almeno i tre quarti sia della formazione interna che della formazione esterna di cui al piano formativo individuale. Laddove previsto nell'ambito dei rispettivi ordinamenti, la frequenza dei tre quarti del monte ore sia di formazione interna sia di formazione esterna di cui al piano formativo individuale costituisce requisito minimo anche al termine di ciascuna annualità, ai fini dell'ammissione all'annualità successiva.

4. Gli esami conclusivi dei percorsi in apprendistato si effettuano, laddove previsti, in applicazione delle vigenti norme relative ai rispettivi percorsi ordinamentali, anche tenendo conto delle valutazioni



espresse dal tutor formativo e dal tutor aziendale nel dossier individuale e in funzione dei risultati di apprendimento definiti nel piano formativo individuale.

Figure normate

Nell'ambito della sperimentazione del sistema duale, sia per la figura di Acconciatore che per quella di Estetista, l'abilitazione all'esercizio della professione potrà essere acquisita attraverso il superamento dello specifico esame abilitante previsto dalla normativa di settore, al termine e previa frequenza del quarto anno di IeFP.

Il quarto anno di IeFP potrà concludersi, per gli aventi diritto, con un doppio esame gestito da due commissioni diverse come previsto di seguito: il primo ai fini dell'acquisizione del Diploma Professionale di tecnico (regolato dalle disposizioni che precedono) e il secondo ai fini dell'Abilitazione Professionale in conformità di quanto previsto ai sensi delle leggi n. 174/2005 e n. 1/1990.

I candidati esterni non possono essere ammessi a sostenere l'esame abilitante per acconciatore e per estetista in questo contesto, dedicato esclusivamente agli allievi dei percorsi di IV anno del sistema duale.

Sia per gli allievi che frequentano percorsi di quarta annualità del corso di "Tecnico dell'acconciatura", sia per quelli che frequentano la quarta annualità del percorso di "Tecnico delle cure estetiche", l'ammissibilità all'esame di specializzazione, finalizzato al conseguimento della abilitazione all'esercizio della professione di acconciatore ed estetista rappresenta una possibilità ulteriore e non la finalità primaria od esclusiva della quarta annualità di IeFP.

Gli allievi risultati non idonei all'esame di Diploma possono comunque risultare idonei all'esame abilitante e pertanto ottenere il relativo attestato.

Nella riunione preliminare le due Commissioni opereranno di norma congiuntamente, al fine di procedere alle operazioni necessarie, elaborando il calendario che dovrà stabilire le giornate dedicate all'esame dei candidati che intendono conseguire anche l'abilitazione professionale. Inoltre si precisa che le due Commissioni possono valutare di far svolgere un'unica prova (pratica) professionalizzante per entrambi gli esami finalizzata ad accertare tutte le competenze previste anche ai fini dell'abilitazione; ai fini dell'abilitazione è necessario inoltre sostenere una specifica prova scritta anche in forma di test e una prova orale interdisciplinare.

Acconciatura

Gli esami finalizzati al rilascio dell'Attestato di specializzazione abilitante all'esercizio della professione di acconciatore, seguono le norme nazionali e regionali vigenti e sono finalizzati ad accertare le competenze inserite nello standard Professionale di cui alla Deliberazione Giunta Regionale - numero 868 del 09/11/2007 "Recepimento dell'Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 29 marzo 2007, in attuazione della legge 17 agosto 2005, n. 174 "Disciplina dell'attività di acconciatore". Approvazione del profilo Professionale e formativo dell'Acconciatore e del corso di riqualificazione di cui al comma 5 lett.b) e al comma 6 dell'art.6



L.174/2005". A tale scopo è pertanto prevista la costituzione di due Commissioni d'esame con il medesimo Presidente individuato e nominato dalla Regione: la prima per il rilascio dell'attestato di Diploma di Tecnico dell'Acconciatura, la seconda per il rilascio dell'Attesto di specializzazione professionale con valenza abilitante alla professione di acconciatore ai sensi della Legge n. 174/05.

Estetica

Ai sensi della legge n. 1/1990 l'abilitazione all'esercizio della professione potrà essere acquisita solo attraverso il superamento dello specifico esame abilitante e l'acquisizione dell'attestato di specializzazione con valore abilitante.

Gli esami finalizzati al rilascio dell'Attestato di specializzazione abilitante all'esercizio professionale seguono le norme nazionali e regionali vigenti e sono finalizzati ad accertare le competenze per l'esercizio professionale dell'attività di estetista, ai sensi della legge n. 1/1990. A tale scopo è pertanto prevista la costituzione di due Commissioni d'esame con il medesimo Presidente individuato e nominato dalla Regione: la prima per il rilascio dell'attestato di Diploma di Tecnico delle cure estetiche, la seconda per il rilascio dell'attestato di specializzazione abilitante alla professione estetista ai sensi della legge n. 1/90.

Gli esami per il rilascio degli attestati di specializzazione con valore abilitante all'esercizio delle attività professionali di acconciatore e di estetista si svolgono dinanzi ad una Commissione composta da:

Presidente (lo stesso del percorso corrispondente per il quarto anno della IeFP);

Membri esterni:

- rappresentante nominato dal M.I.U.R./Ufficio scolastico regionale
- rappresentante nominato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
- rappresentante designato dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori
- rappresentante nominato dalle organizzazioni imprenditoriali o professionali di categoria

Membri interni:

- Ente gestore
- Formatore per le materie pratiche
- Formatore per le materie teoriche

La Commissione d'esame è validamente costituita con la presenza del Presidente e di almeno quattro Membri

La valutazione deve essere espressa in trentesimi, per ogni singola materia; per le valutazioni inferiori ai 18/30 dovrà essere riportata la dizione "non idoneo".

Per gli allievi risultati non idonei nell'esame abilitante sia di estetica sia di acconciatura, la Commissione dovrà esprimere e documentare in modo adeguato le motivazioni che hanno indotto alla valutazione di non idoneità, con la sottoscrizione dei documenti prodotti da parte di tutti i componenti. La suddetta documentazione deve essere tenuta agli atti dell'Istituzione Formativa.



Attestati

Al termine delle prove di esame, agli allievi idonei è rilasciato l'attestato di specializzazione con valore abilitante. (v. format allegati)

Tecnico mecatronico delle autoriparazioni

Sulla base di quanto stabilito dall'Accordo Stato Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano del 12/06/2014 rep. N. 70/CSR, recepito con DGR n.719 del 28/10/2014, gli attestati di Qualifica professionale triennale del sistema IeFP di **“Operatore alla riparazione di veicoli a motore” - indirizzo “Riparazione parti e sistemi meccanici e elettromeccanici dei veicoli a motore”**, nonché del Diploma tecnico professionale quadriennale di **“Tecnico riparatore dei veicoli a motori”**, di cui all'Accordo di Conferenza Stato Regioni del 27 luglio 2011 (Rep. Atti n. 137/CSR), hanno valore di qualificazione professionale di **“Tecnico mecatronico delle autoriparazioni”**, ai sensi dell'art. 7, comma 2, lett. b) della legge 5 febbraio 1992, n. 122 e ss.mm.ii.

Percorsi integrativi

I percorsi integrativi sono destinati a chi è in possesso di un titolo di studio conclusivo del secondo ciclo di istruzione e formazione coerente con la materia della **meccatronica**, al fine di acquisire le ulteriori competenze specifiche. In particolare:

- per chi è in possesso di un coerente titolo di qualifica professionale conseguito nell'ambito dei percorsi di durata triennale previsti dal Sistema di Istruzione e Formazione professionale è prevista, ai fini del conseguimento della qualificazione professionale di **“Tecnico mecatronico delle autoriparazioni”**, la frequenza di un percorso integrativo di 100 ore, di cui il 50% di laboratorio, per l'acquisizione delle competenze non possedute.
- per chi è in possesso di un coerente titolo di Diploma Professionale conseguito nell'ambito dei percorsi di durata quadriennale previsti dal Sistema di Istruzione e Formazione professionale è prevista, ai fini del conseguimento della qualificazione professionale di **“Tecnico mecatronico delle autoriparazioni”**, la frequenza di un percorso integrativo di 50 ore, di cui il 50% di laboratorio, per l'acquisizione delle competenze non possedute.